

190 Rg.



Sent. N° 212
bis

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'Accusa dell'Alta
Corte di Giustizia, riunita in Camera di Cons.
glio, ha pronunciato la seguente
Sentenza.

Letti gli atti a carico di:

- 1° Massarucci Alceo, fu Giuseppe, di anni 54, da Bo-
ni, Senatore del Regno.
- 2° De Commari Oreste, fu Giovanni, di anni 49, da
Amatrice.
- 3° Cascia Nicotà, fu Gerardo, di anni 44, da Ari-
glinno.
- 4° Giannettasio Eduino, di Michele, di anni 62,
da Napoli.
- 5° Masini Adolfo, di Palmiro, di anni 39, da Roma.
- 6° Giacchini Alessio, fu Alberto, di anni 39, da Pieve
Torina.
- 7° Tes Vittorio, fu Giuseppe, di anni 45, da Tempio
imputati

di avere, dalla fine dell'anno 1911 in Roma, in
luogo aperto al pubblico, tenuto abitualmente
giocchi d'azzardo in Via del Clementino N° 94, presta-
ndo anche all'uopo il locale (art. 484, 63, 64 cod. pen.)

Ritenuto che, con rapporto del 10 giugno 1916.
l'autorità di P. S. denunciava al Pretore del
3° Mandamento di Roma la esistenza di una sa-
la da gioco in Via del Clementino N° 94, sotto
la denominazione di "Circolo della Borgliesia di
Roma e di divertimento", e quali tenitori di es-
sa De Tommasi Oreste, Cascia Nicotà, Giannattasio
Storace, Masini Adolfo e Giocchini Alessio. Con
altro rapporto poi denunciava pure in tal Pes Vitorio;
che, oltre ai detti individui, fu pure denunciato
l'on. Senatore Alceo Massarucci, come presidente
del Circolo.

Che il Pretore del 3° Mandamento comunicò gli atti
al Procuratore generale, e questi, a sua volta,
poiché la denuncia riguardava anche un Senatore,
li rassegnò alla Presidenza del Senato.

Che, con ordinanza del 9 luglio successivo, fu costi-
tuito il Senato in Alta Corte di Giustizia, a termini
dell'art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno e
4, 49 del regolamento giudiziario del Senato.

Che comunicatisi gli atti al P. M., questo, con
requisitoria del 26 maggio, formulava contro
tutti gli imputati l'accusa: di essere, dalla fine
del 1914 in Roma, tenuti giochi d'azzardo in Via
del Clementino N° 94, prestando all'uopo anche il
locale. reato previsto e punito dall'art. 484 N° 1. cap.
63 e 64 codice penale.

Che avendo il P. M., attribuito a tutti il fatto mate-
simo e quindi un'unica imputazione, chiedeva
che si procedesse contro tutti ad unico giudizio.

Ritenuto che dagli atti risulta invece che il
fatto ascritto al Massarucci è ben diverso e di-
stincto da quello che si attribuisce agli altri imputati.

Che, in base alle informazioni assunte può
infatti ritenersi che se fra tutti gli imputati
vi era comunione d'intenti ed intimità di rap-
porti, il Massarucci non era, come gli altri,

il tenitore della casa di giuoco, non ne era carato, sta e non ne divideva i guadagni. Egli si limitava solo a prestare il suo nome ed a porre, mediante retribuzione, la sua dignità senatoria a protezione e servizio della birca..

Se e quale responsabilità egli abbia incontrata sarà nel giudizio esaminato e deciso; ma il suo concorso nell'opera criminosa ha per fondamento un fatto distinto da quello che si attribuisce agli altri.

Or, se i fatti sono distinti, la connessione fra loro non può impedire all'Alta Corte di separare i giudizi, bastando a ciò che essa trovi conveniente la detta separazione (art. col. 33 reg. giud. del Senato)

E la Corte riconosce infatti opportuno che si proceda a carico del solo Senatore Massarucci innanzi all'Alta Corte, onde il giudizio abbia luogo con sollecitudine.

Per questi motivi

Riserva a sé il giudizio sul conto del Senatore Alcece Massarucci ed ordina il rinvio degli altri imputati all'autorità giudiziaria ordinaria.

Così Decise in Roma il 30 maggio 1918.

Bonari	As Bonari
Pagano	G. Pagano
Carasale	Carasale
De Blasio	De Blasio
De Agostini	De Agostini
Pisacane	G. Pisacane
Schupfer	Loris
Loris	Schupfer
Sili	Sili